

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 22/12/2023

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

| | |
|---|----|
| <i>Online i "Quaderni dell'Osservatorio" 2023 con le ricerche su dati e trend nel settore dell'economia immobiliare</i> | 2 |
| <i>Debutteranno in Puglia e Molise le prime Zone franche doganali</i> | 3 |
| <i>Le indicazioni di ANAC per l'avvio della digitalizzazione dei contratti pubblici</i> | 4 |
| <i>Modello F24: istituito il codice tributo per l'uso del bonus per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese di trasporto</i> | 5 |
| <i>In scadenza il versamento dell'acconto Iva 2023</i> | 6 |
| <i>Incentivo al posticipo del pensionamento: chiarimenti ed istruzioni</i> | 10 |
| <i>Publicato il Bando Isi 2023</i> | 11 |
| <i>Quando il compenso al membro del consiglio di amministrazione di SpA è soggetto ad Iva</i> | 12 |
| <i>Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro: prorogati i termini di nulla osta</i> | 15 |
| <i>Promozione dei marchi all'estero: dal 27 dicembre 2023 le domande per i contributi</i> | 16 |

Online i “Quaderni dell’Osservatorio” 2023 con le ricerche su dati e trend nel settore dell’economia immobiliare

È disponibile dal 21 dicembre 2023 sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’edizione 2023 dei “Quaderni dell’Osservatorio. Appunti di economia immobiliare”, la pubblicazione della Direzione centrale Servizi estimativi e Osservatorio del Mercato Immobiliare (Dc Seomi) che propone le ricerche e le analisi sul mercato immobiliare italiano.

Il report presenta sia contributi di rappresentanti dell’Agenzia sia di studiosi ed esperti esterni all’Amministrazione.

Gli immobili, il mercato, il rendimento

L’edizione 2023 si apre con un approfondimento sulle caratteristiche di acquirenti e venditori nel settore immobiliare. Segue un’analisi sull’uso del patrimonio residenziale italiano da parte dei cittadini, mentre un terzo contributo è dedicato alla stima del rendimento di un investimento in abitazione.

Intelligenza artificiale e servizi immobiliari

La seconda parte dei Quaderni, invece, offre approfondimenti sul tema delle potenzialità dell’intelligenza artificiale per i servizi legati al mercato immobiliare e un focus sull’utilizzo delle tecniche di sentiment analysis nel settore.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 21 dicembre 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Debutterano in Puglia e Molise le prime Zone franche doganali

21 Dicembre 2023

Nei territori interessati le imprese potranno importare e lavorare le merci in sospensione di dazi e Iva e godranno delle semplificazioni amministrative e delle agevolazioni fiscali previste per le Zes Al via le Zone franche doganali in Puglia e in Molise.

Il loro perimetro è, rispettivamente, di 180mila e 50mila metri quadrati. Il direttore delle Dogane ha accolto la proposta del commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise e sottoscritto le determinazioni per l'istituzione di tre Zfd in Puglia e una in Molise.

A renderlo noto un comunicato del 19 dicembre dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

I confini geografici dei territori tax free sono stati definiti con tre distinti decreti direttoriali. Le aree agevolate ricadono nei comuni di Bari, Molfetta, Monopoli e Termoli.

La Zes Adriatica è stata scelta come prima sede per la nascita delle Zone franche doganali per la sua importanza strategica, per le infrastrutture avanzate di cui dispone e la vicinanza di importanti mercati internazionali.

Nelle nuove aree agevolate le imprese potranno importare e lavorare le merci in sospensione di dazi doganali e Iva, e godranno delle semplificazioni amministrative e delle agevolazioni fiscali previste per le Zone economiche speciali.

(Agenzia delle entrate, notiziario del 21 dicembre 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Le indicazioni di ANAC per l'avvio della digitalizzazione dei contratti pubblici

Nella delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, ANAC fornisce indicazioni operative per l'avvio del processo di digitalizzazione, con particolare riferimento alle procedure di gara avviate fino al 31 dicembre 2023 e non concluse entro tale data, nonché per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice.

In particolare, Assonime, con la nota del 21 dicembre 2023, ricorda che le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere certificate da AGID e iscritte nell'apposito elenco gestito da ANAC e che l'acquisizione del CIG tramite il sistema Simog è consentita esclusivamente per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le lettere di invito siano state inviate entro il 31 dicembre 2023; i CIG riferiti alle procedure pubblicate dopo il 31 dicembre 2023 saranno automaticamente eliminati entro 48 ore.

Inoltre, nella delibera sono indicati i meccanismi attraverso cui effettuare la verifica dei requisiti degli operatori economici nonché le modalità per trasmettere e pubblicare i dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione del contratto, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Modello F24: istituito il codice tributo per l'uso del bonus per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese di trasporto

Istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta, per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto.

L'Agenzia delle entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione **dall'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, con la **risoluzione n. 74/E del 20 dicembre 2023**, ha istituito il seguente codice tributo:

“7057” denominato “Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi - articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

L'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel secondo trimestre del 2022, impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dalle imprese esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il successivo comma 503-bis del citato articolo 1 dispone, tra l'altro, che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

In scadenza il versamento dell'acconto Iva 2023

L'adempimento deve essere effettuato entro il prossimo 27 dicembre, utilizzando il modello F24, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi

L'Agenzia delle entrate, nel **notiziario del 21 dicembre 2023**, ne rammenta i tratti salienti della connessa disciplina.

Tutti i titolari di "partita" Iva devono pagare l'acconto iva, con alcune eccezioni, tra cui i contribuenti non tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. In ogni caso, l'acconto non deve essere versato se l'importo dovuto, dopo aver effettuato i calcoli, è inferiore a 103,29 euro.

La misura

Le variabili che influiscono sulla determinazione dell'importo da versare come anticipo sono sostanzialmente due: la periodicità adottata dal contribuente e il metodo di calcolo, scelto tra lo storico, il previsionale e l'analitico.

Quando la preferenza cade sul **metodo storico**, che è il più selezionato perché a basso rischio, l'acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato – o che avrebbe dovuto essere effettuato – per il mese di dicembre o l'ultimo trimestre dello scorso anno.

In pratica, la base di calcolo, su cui applicare detta percentuale, è il debito d'imposta risultante:

dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022, per i contribuenti mensili dalla dichiarazione annuale Iva, per i trimestrali dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno scorso, per i trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, eccetera).

Se, invece, si opta per il **metodo previsionale**, il cammino è meno sicuro, poiché l'operazione di calcolo prende le mosse da un'ipotesi: quella, cioè, di realizzare un volume d'affari minore rispetto all'anno precedente.

L'ammontare dell'acconto, quindi, non è determinato partendo da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, sulla base di una stima del debito tributario che, secondo il contribuente, risulterà dall'ultima liquidazione periodica 2023, se mensile, o dalla dichiarazione annuale, se trimestrale, o ancora dalla liquidazione per il quarto trimestre dell'anno, se si tratta di trimestrali "speciali".

Anche in questo caso, la percentuale da applicare sulla previsione di debito per il 2023 è pari all'88%.

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, è bene considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Quando, infine, il calcolo segue le regole del **metodo analitico**, la percentuale dell'acconto sale al 100% dell'imposta risultante da una straordinaria, ma effettiva, liquidazione periodica al 20 dicembre 2023, effettuata prendendo in considerazione le fatture relative ad acquisti e vendite, registrate o che dovevano essere registrate dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, nell'ipotesi di trimestrali. Optando per questo metodo, in sostanza, emerge il reale debito d'imposta accumulato fino a quella data.

Casi particolari

Coloro che operano nei settori delle telecomunicazioni e quelli che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, eccetera, individuati con il decreto n. 370/2000, che, nell'anno precedente, hanno versato Iva per un ammontare superiore ai due milioni di euro, determinano l'acconto in misura pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso (articolo 1, comma 471, legge n. 311/2004).

Tale metodo di calcolo esclude sia il metodo storico, sia quello previsionale, mentre permane la facoltà di utilizzare il metodo di calcolo effettivo.

Ancora, le Pubbliche amministrazioni, le fondazioni, gli enti e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, e pertanto sono soggetti passivi, effettuano il versamento dell'acconto Iva considerando anche l'imposta dovuta su tali operazioni in base allo *split payment* e divenuta esigibile (**articolo 5**, comma 2-*bis*, Dm 23 gennaio 2015).

L'esigibilità si verifica al momento del pagamento del corrispettivo, salvo la facoltà del cessionario o committente di anticiparla al momento della ricezione della fattura o a quello della registrazione della stessa (articolo 3, stesso Dm).

Gli esclusi

Come anticipato, la possibilità di non versare l'acconto Iva 2023 è data se l'importo dovuto è inferiore a 103,29 euro. Oltre a tale condizione esistono altre ipotesi di esonero dall'adempimento, come nel caso in cui non si disponga di uno dei due dati: "storico" o "previsionale", su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Ciò vale, ad esempio, per chi:

ha cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensile o entro il 30 settembre se trimestrale oppure ha iniziato l'attività ha chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d'imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, prevede di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell'acconto:

i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta *i produttori agricoli "di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972"* i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva.

Alla cassa

Il versamento dell'acconto va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24, in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi.

Nel modello vanno riportati i codici tributo:

6013, per i contribuenti mensili

6035, per quelli trimestrali.

L'anno di riferimento da indicare è il **2023**.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%.

L'acconto versato deve essere, inoltre, sottratto all'Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).

A questo punto, è utile aver presente che quanto versato potrà essere sottratto dall'imposta risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2024), al quarto trimestre 2023 per i trimestrali speciali (versamento entro il 16 febbraio 2024), o dalla liquidazione annuale per l'anno 2023 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2024).

Più attività, più contabilità, più liquidazioni

I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr n. 633/1972) devono determinare diversi acconti per ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni d'imposta.

Fatto questo, l'anticipo consiste nella somma dei dati relativi alle differenti attività, compensando gli importi a debito con quelli a credito.

Infine, l'ammontare dell'anticipo e il metodo adottato per la sua determinazione dovranno essere inseriti in un apposito spazio del modello Iva.

Variazione del regime dei versamenti

In caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l'altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole: per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale occorre calcolare l'acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell'anno precedente per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile l'acconto deve essere calcolato su un terzo dell'imposta versata per il quarto trimestre.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Incentivo al posticipo del pensionamento: chiarimenti ed istruzioni

L'INPS, come avverte la **nota del 21 dicembre 2023**, ha fornito nuove indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'incentivo al posticipo del pensionamento.

La legge di bilancio 2023 ha previsto un incentivo al posticipo del pensionamento, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione anticipata flessibile (Quota 103).

I lavoratori dipendenti che scelgono di proseguire l'attività lavorativa possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) a loro carico: in questo caso, gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS, vengono erogati direttamente al lavoratore in busta paga.

La circolare INPS 22 settembre 2023, n. 82 fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'incentivo e i chiarimenti sulla facoltà di rinuncia all'accredito contributivo.

La misura comporta, inoltre, un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, compreso l'eventuale contributo aggiuntivo IVS.

Con il messaggio 19 dicembre 2023, n. 4558, l'Istituto fornisce ulteriori istruzioni operative come le modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero del flusso UNIEMENS.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Publicato il Bando Isi 2023

L'Inail ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, il comunicato con l'avviso pubblico ISI 2023.

L'Inail mette a disposizione 500 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l'asse 1.1, tipologia di intervento d), gli enti del terzo settore.

Il Bando Isi 2023 presenta diverse novità che riguardano i seguenti ambiti:

- risorse economiche
- requisiti soggettivi
- articolazione degli assi di finanziamento
- interventi prevenzionali ammessi
- innovazioni procedurali per favorire la digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, sono pubblicate nella sezione dedicata al bando Isi 2023, entro il 21 febbraio 2024.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare le sezioni in cui sono pubblicati gli avvisi pubblici regionali e gli allegati tecnici.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Quando il compenso al membro del consiglio di amministrazione di SpA è soggetto ad Iva

La Corte di giustizia UE, con la sentenza 21 dicembre 2023, causa C-288/2022, ha deciso che l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto lussemburghese esercita un'attività economica, ai sensi di tale disposizione, se fornisce a titolo oneroso una prestazione di servizi a tale società nonché se tale attività presenta un carattere stabile e viene svolta a fronte di una retribuzione le cui modalità di fissazione sono prevedibili.

Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che l'attività di membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto lussemburghese non è esercitata in modo indipendente, ai sensi di tale disposizione, quando, nonostante il fatto che tale membro organizza liberamente le modalità di svolgimento del suo lavoro, percepisca egli stesso gli emolumenti che costituiscono le sue entrate, agisca in nome proprio e non sia soggetto a un vincolo di subordinazione gerarchica, egli non agisce per proprio conto né sotto la propria responsabilità e non sopporta il rischio economico connesso alla sua attività.

Nel caso di specie, il consigliere riceveva un bollettino di tassazione d'ufficio ai fini Iva, da parte dell'ufficio lussemburghese del registro, del demanio e dell'Iva.

Il contribuente presentava, quindi, reclamo dinanzi a tale ufficio contro detto bollettino, facendo valere che l'attività di membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto lussemburghese non costituiva un'attività economica secondo la legge nazionale del Lussemburgo e non conferiva a un simile membro la qualità di soggetto passivo.

L'ufficio respingeva il reclamo e, quindi, il contribuente adeva il Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo.

Detto giudice – rilevando un possibile contrasto tra la normativa nazionale ed il diritto europeo – ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione alla Corte di Lussemburgo.

Pronuncia della Corte

La Corte di giustizia premette che l'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, della direttiva Iva considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Per

«attività economica» si comprende ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Nel caso di specie, benché il contribuente avesse fornito una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, il giudice del rinvio si chiedeva se i compensi percepiti da un membro del consiglio di amministrazione di diverse società per azioni potessero essere considerati una remunerazione ricevuta a titolo di corrispettivo per i servizi resi a tali società.

A tal proposito, la Corte Ue ricorda che la qualificazione di una prestazione di servizi come operazione «a titolo oneroso», ai sensi della suddetta disposizione, presuppone unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione ed un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Un simile nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e la remunerazione ricevuta dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario. La circostanza che un'operazione economica venga svolta ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo, e, pertanto, ad un prezzo superiore o inferiore al normale prezzo di mercato, è, inoltre, irrilevante ai fini della qualificazione di tale operazione come «operazione a titolo oneroso». Tra l'altro, la retribuzione può essere fissata man mano che un prestatore svolge le proprie attività, purché le modalità di fissazione siano prevedibili e tali da garantire che il prestatore riceva, in linea di principio, un pagamento per le prestazioni che fornisce. Nel caso di specie, osservano i togati di Lussemburgo, anche in assenza di una convenzione scritta relativa alla retribuzione del contribuente, risultava che detto soggetto aveva percepito, come corrispettivo della sua attività di membro di consigli di amministrazione, una remunerazione che sembrava aver assunto la forma o di compensi assegnati dalle assemblee generali degli azionisti in funzione dell'utile realizzato dalle spa di cui trattasi o di un importo forfettario. Al riguardo, l'esistenza di un nesso diretto tra la retribuzione e l'attività sembra dimostrata nell'ipotesi di una retribuzione sotto forma di un importo forfettario predeterminato; nel caso in cui la retribuzione avesse assunto la forma di compensi sotto forma di percentuale sugli utili, il giudice del rinvio dovrà verificare, se, nel caso in cui la spa non realizzasse utili o realizzi utili modesti, l'assemblea generale degli azionisti di tale società potesse nondimeno concedere al contribuente, sulla base di altri elementi, un compenso oggettivamente commisurato al servizio da lui fornito.

Ciò posto, gli eurogiudici espongono che l'esistenza di una simile prestazione di servizi non è sufficiente per constatare l'esistenza di un'attività economica ai sensi della direttiva Iva, ma che devono essere soddisfatti anche altri criteri: un'attività è, in generale, qualificata come economica quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di una

remunerazione percepita dall'autore dell'operazione, circostanza che comporta che la retribuzione stessa debba avere un carattere stabile.

Quindi, secondo la Corte di giustizia, si deve ritenere che la nomina di una persona fisica alla funzione di membro del consiglio di amministrazione di una società anonima di diritto lussemburghese per un mandato rinnovabile di durata non superiore a sei anni conferisca all'attività di tale membro un carattere stabile. La circostanza che un simile mandato sia revocabile ad nutum, vale a dire in qualsiasi momento e senza motivazione, e che anche il suo titolare possa rinunciare in qualsiasi momento non può, di per sé, far perdere a tale attività il suo carattere stabile, dal momento che una durata massima di sei anni è, ab initio, connessa a detto mandato.

Tale durata di sei anni del mandato è anche idonea a conferire alla retribuzione assegnata mediante compensi un carattere di stabilità. Tuttavia, affinché tale carattere di stabilità sia preservato, occorre che, nell'ipotesi in cui i compensi siano assegnati in funzione degli utili realizzati dalla società di cui trattasi, detti compensi possano essere assegnati ai membri del cda anche per gli esercizi sociali nel corso dei quali la società non ha realizzato utili.

In definitiva, quando una persona apporta la propria esperienza e le proprie competenze al consiglio di amministrazione di una società e partecipa ai voti di tale consiglio, essa non sembra sopportare il rischio economico connesso alla propria attività poiché è la società stessa che dovrà far fronte alle conseguenze negative delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione e che, pertanto, supporterà il rischio economico derivante dall'attività dei membri di tale consiglio. Concludendo, i giudici europei ritengono che una simile conclusione si impone in particolare quando, come nel caso di specie, dal contesto normativo nazionale risulta che i membri del consiglio di amministrazione non assumono obblighi personali per quanto riguarda i debiti della società. Essa si impone anche quando l'importo della retribuzione percepita da un membro del consiglio di amministrazione mediante compensi dipende dagli utili realizzati dalla società. Infatti, tale membro non sopporta, in ogni caso, un rischio di perdita connesso alla sua attività di membro del consiglio di amministrazione, in quanto la partecipazione agli utili della società non può essere assimilata all'assunzione di un rischio proprio di utili e di perdite. La suddetta conclusione si applica, a maggior ragione, quando tali compensi sono assegnati dall'assemblea generale degli azionisti sotto forma di un importo forfettario, che viene pagato anche se la società subisce perdite o viene messa in liquidazione giudiziale.

(Agenzia delle entrate, notiziario del 21 dicembre 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro: prorogati i termini di nulla osta

Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro proroga termini nulla osta in scadenza al 31.12.2023

Publicato dall'Agenzia delle Dogane (ADM) l'avviso del 20 dicembre 2023.

Come noto, allo scopo di consentire alla filiera degli apparecchi senza vincita in denaro di cui al comma 7 dell'art. 110 TULPS di adeguarsi alla vigente regolamentazione tecnica ed amministrativa, con la Determinazione Direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021 è stato individuato un periodo transitorio, per gli apparecchi già installati ma non sottoposti a verifica tecnica di conformità, che si è concretizzato attraverso il rilascio di Nulla Osta di esercizio con scadenza al 31 dicembre 2023 a seguito di autocertificazione.

L'Agenzia al fine di evitare la disinstallazione per la scadenza dei numerosi Nulla Osta vigenti riguardanti gli apparecchi che ancora rientrano nella specifica fattispecie in questione, con la Determinazione Direttoriale n. 756965 del 19 dicembre 2023, pubblicata sul sito istituzionale, ha disposto la **proroga della disciplina transitoria sino al 31 dicembre 2024**, consentendo di prolungare fino a tale data gli effetti delle autocertificazioni e dei relativi Nulla Osta e uniformando in questo modo le scadenze temporali a quelle relative agli apparecchi utilizzati nell'attività di spettacolo viaggiante.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Promozione dei marchi all'estero: dal 27 dicembre 2023 le domande per i contributi

2,4 milioni per associazioni e consorzi di tutela. Al via il bando 2023 per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione:

Le domande per richiedere gli incentivi potranno essere presentate a partire dal 27 dicembre 2023 e fino al 23 gennaio 2024.

La misura si rivolge alle associazioni rappresentative delle categorie, ai consorzi di tutela (art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128) e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

Le agevolazioni sono previste nella misura massima di 150 mila euro e le iniziative di promozione dovranno essere realizzate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento.

La misura è promossa dal Ministero e gestita da Unioncamere.

(Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato del 21 dicembre 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)